

# **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VELINO**

**COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**(Delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 765 del 05.02.2019)**

## **Premessa**

In ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 ( Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 “Governo Societario”), i Consigli di Amministrazione delle banche sono tenuti ad identificare la propria composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale ai fini del corretto assolvimento delle responsabilità ad essi affidate.

L'obiettivo del presente documento è, pertanto, quello di individuare e definire, nel rispetto integrale dello Statuto, delle disposizioni di legge e regolamentari e dei regolamenti adottati dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca, le caratteristiche di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo del Velino (di seguito, alternativamente, “la Banca”) ai fini del rinnovo dell'organo stesso.

Le predette disposizioni prevedono principi e linee applicative sulla composizione dell'organo con funzione di supervisione strategica che devono costituire una guida nella scelta dei componenti di detto organo. Al riguardo, la disciplina in parola prevede che il Consiglio di Amministrazione:

- identifichi preventivamente la propria composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale, individuando e motivando il “profilo teorico” dei candidati (comprese le caratteristiche di professionalità e di indipendenza) ritenuto opportuno a questi fini;
- verifichi successivamente la rispondenza tra la composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

I risultati di tale analisi devono essere portati a conoscenza dei Soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.

## **Composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione ha nel seguito identificato le caratteristiche, in termini di professionalità, onorabilità e indipendenza, che i singoli candidati proposti dall'Assemblea dei Soci per ricoprire la carica di Consigliere dovranno possedere, anche in funzione dello specifico ruolo ad essi assegnato, al fine di garantire una composizione ottimale (anche in termini di competenze) del consiglio stesso.

La Banca mantiene il modello tradizionale di amministrazione e controllo che prevede come organi sociali il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri previsti dallo Statuto Sociale.

Lo Statuto Sociale della Banca (di seguito anche “Statuto”), il cui ultimo aggiornamento è avvenuto con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 18 novembre 2018, si uniforma allo schema statutario tipo delle banche di credito cooperativo affiliate al Gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale Banca.

## **Composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 9 amministratori tra cui il Presidente, eletti di norma dall'Assemblea fra i soci.

## **Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione definisce la propria composizione qualitativa ottimale in funzione dei principi e dei requisiti sanciti nella Normativa di Vigilanza, nonché in relazione all'esigenza di assicurare un efficace governo dell'azienda, in particolare ritiene che la composizione qualitativa ottimale dell'Organo che verrà nominato nella prossima Assemblea dei Soci per il triennio 2019 - 2021 sia composto da soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

In considerazione di queste caratteristiche ed al fine di avere adeguata diversificazione in tale Organo in modo da:

- alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi;
- favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;
- supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza;
- tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca;

i candidati alla carica di amministratore devono avere i seguenti requisiti:

### **1) Competenza:**

- conoscenza dello scenario competitivo, dell'economia del territorio e del relativo contesto di mercato;
- conoscenza in materia di legislazione bancaria e regolamentazione della finanza in genere;

- competenza in materie economiche-aziendali, giuridiche e fiscali;
- conoscenza delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (rischio di credito, rischio di mercato, rischio di liquidità, rischio operativo, rischio reputazionale, rischio di compliance, rischio di tasso di interesse, ecc);

## 2) Professionalità:

- aver svolto attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo per almeno un anno;
- aver svolto per almeno un anno:
  - a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
  - b) attività di insegnamento universitario, quali docenti di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una complessità comparabile con quella della banca.

Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione è richiesta la maturazione di una esperienza complessiva di due anni in più rispetto ai termini indicati per i consiglieri e una esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane.

## 3) Onorabilità

possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile e assenza di comportamenti che, pur non integrando fattispecie di illecito e/o reato, appaiano incompatibili con l'incarico di amministratore o possano comportare per la banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale.

## 4) Correttezza

in aggiunta ai requisiti di onorabilità, i consiglieri devono soddisfare anche i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

## 5) Incompatibilità ed altre situazioni rilevanti

insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla normativa vigente, con particolare attenzione alle disposizioni di cui all'articolo 36 D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di incrocio di cariche nei mercati del credito e finanziari (c.d. "*divieto di interlocking*") nonché ai criteri applicativi emanati congiuntamente da Consob, Isvap e Banca d'Italia in data 20 aprile 2012 e s.m.i.

#### 6) Conflitti di interesse

assenza di conflitti di interesse in modo da prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti (ossia agire con indipendenza di giudizio).

#### 7) Disponibilità di tempo

verifica della disponibilità ad essere effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato sia all'assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto, che agli altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative o professionali.

#### 8) Rappresentatività della base sociale e conoscenza dei territori di riferimento

attesa la natura di società cooperativa a mutualità prevalente della banca e della stretta connessione tra l'operatività della stessa e la relativa zona di competenza territoriale, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve tendere al perseguimento anche di una adeguata rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali dell'area di competenza e delle relative componenti socio-economiche e professionali, anche in termini di:

- conoscenza dell'economia del territorio e del relativo contesto di mercato;
- conoscenza dei settori produttivi rilevanti nell'ambito territoriale di competenza.

#### 9) Equilibrio tra i generi e diversità

individuazione delle candidature in presenza dei necessari requisiti anche in termini di adeguate professionalità con diversità di genere e di fasce di età.

#### 10) Consiglieri non esecutivi e requisiti di indipendenza

Il numero dei consiglieri indipendenti deve essere pari ad almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in possesso di professionalità ed autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza ed apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.

Ai sensi dell'art. 34.5 dello Statuto sociale, la non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza ivi previste costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.

#### 11) Formazione

impegno a seguire i piani di formazione, adeguati ad assicurare un idoneo bagaglio di competenze tecniche, adottati dalla banca.

I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 11) devono essere posseduti obbligatoriamente da ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, mentre i requisiti di cui ai punti 1), 8), 9) e 10) devono essere posseduti dalla compagine dei consiglieri nel suo complesso.